



FONDAZIONE  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO  
MANGIAGALLI  
E REGINA ELENA

ATTI \_\_\_\_\_ ALL. \_\_\_\_\_

FONDAZIONE IRCCS DI NATURA PUBBLICA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO,  
MANGIAGALLI E REGINA ELENA  
VIA FRANCESCO SFORZA 28 - 20122 MILANO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PER LA MANUTENZIONE TRIENNALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI



## INDICE

Art. 1 -	OGGETTO DELL'APPALTO – VARIAZIONI – DURATA - PROROGA .....	3
Art. 2 -	OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI.....	3
Art. 3 -	MODALITA' DI APPALTO – IMPORTO A BASE D'ASTA – ELENCO PREZZI .....	5
Art. 4 -	DEPOSITO CAUZIONALE – COPERTURE ASSICURATIVE – SPESE DI CONTRATTO.....	5
Art. 5 -	SUBAPPALTO.....	6
Art. 6 -	IMPORTO CONTRATTUALE - PAGAMENTI.....	7
Art. 7 -	CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO.....	7
Art. 8 -	CONDUZIONE .....	8
Art. 9 -	MANUTENZIONE A CARATTERE D'URGENZA .....	10
Art. 10 -	MANUTENZIONE PROGRAMMATA .....	11
Art. 11 -	INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO - MODIFICHE AGLI IMPIANTI.....	13
Art. 12 -	NUOVI IMPIANTI .....	14
Art. 13 -	QUALITA' E TIPO DEI MATERIALI DA IMPIEGARE – DISPONIBILITA' .....	14
Art. 14 -	INFORMAZIONI ALL'UTENZA.....	15
Art. 15 -	NORME DI SICUREZZA – DISCIPLINA DEL PERSONALE.....	15
Art. 16 -	VERIFICHE PERIODICHE .....	17
Art. 17 -	VERIFICHE DI CONFORMITA' .....	17
Art. 18 -	PROPOSTE DI ADEGUAMENTI MIGLIORATIVI .....	18
Art. 19 -	DOCUMENTAZIONE.....	18
Art. 20 -	RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	19
Art. 21 -	RISERVATEZZA .....	19
Art. 22 -	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	19
Art. 23 -	SANZIONI E PENALI.....	20
Art. 24 -	FORO COMPETENTE .....	21
ART 25 –	DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	21
ART. 26 –	ALLEGATI.....	22



## ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO - VARIAZIONI - DURATA - PROROGA

Il presente appalto ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di conduzione, gestione e manutenzione, quindi l'esecuzione di tutti gli interventi, prestazioni e somministrazioni occorrenti per la manutenzione integrale, preventiva e d'emergenza, comprensiva dei materiali di consumo (olio, viterie, bullonerie, contatti ecc.) degli impianti elevatori, di qualsiasi tipo, installati negli edifici di proprietà della Fondazione Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena, ed ubicati sulle aree con accesso principale da Via F. Sforza 28, via F. Sforza 35, via Commenda 9, 12, 15, via Fanti 6 e via Pace 9, ai patti, prezzi e condizioni tutti riportati nel presente Capitolato o da esso richiamati e nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti in materia di manutenzione degli impianti ascensori e montacarichi.

Tutti gli impianti oggetto del servizio sono indicati nell'elenco allegato al presente Capitolato.

La Fondazione si riserva la facoltà:

- a) di stralciare dal contratto, per qualsiasi motivo, uno o più impianti indicati nel succitato allegato;
- b) di affidare alla Ditta la manutenzione di eventuali nuovi impianti che venissero installati nel corso della durata dell'appalto negli edifici della Fondazione o esistenti in altri edifici che venissero in futuro incorporati alla Fondazione stessa.

Le variazioni di cui sopra saranno notificate all'appaltatore con un preavviso minimo di 15 giorni mediante apposita lettera raccomandata A.R. Conseguentemente alle variazioni, il corrispettivo pattuito potrà subire riduzioni per gli impianti non in esercizio, che saranno determinate tenendo conto dei corrispettivi indicati dall'appaltatore in sede di offerta per ogni impianto, o incrementi che saranno determinati mediante comparazione del corrispettivo contrattuale di un impianto simile.

L'appaltatore, per le richieste variazioni, non potrà pretendere compensi e/o indennizzi di sorta per qualsiasi causa o titolo oltre quelli pattuiti.

Il presente appalto avrà la durata triennale, con decorrenza dalla data di avvio dell'esecuzione del contratto.

La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare l'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni oltre il termine sopraindicato, nelle more della procedura di aggiudicazione a seguito dell'espletamento di nuova gara.

## ART. 2 - OSSERVANZA DELLE LEGGI VIGENTI

L'appalto è soggetto, oltre che all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, anche al rispetto di tutte le condizioni stabilite dalle leggi vigenti in materia.

L'appaltatore deve quindi eseguire la suddetta manutenzione a tutti gli effetti e con la piena osservanza delle vigenti norme in materia. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- D. Lgs. 09.04.2008, n° 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- D.P.R. 20.03.1956, n.° 320 "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo";
- D.M. 12.09.1958 "Istituzione del registro degli infortuni", come integrato dal D.M. 10.08.1984;



- D.M. 20.11.1968 "Riconoscimento della efficacia, ai fini della sicurezza, dell'isolamento speciale completo di cui devono essere dotati gli utensili e gli apparecchi elettrici mobili senza collegamento elettrico a terra";
- D.P.R. 29/05/1963 n.° 1497, "Approvazione del regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per le parti ancora applicabili e non abrogate (artt. 17, 18 e 19);
- D.M. 09.12.1987, n.° 587 "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici";
- Legge 09.01.1989, n.° 13 "Disposizioni per favorire l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati";
- D.P.R. 24.07.1996, n.° 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici";
- D.M. 22.01.2008, n.° 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
- D.P.R. 28.03.1994, n.° 268, "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici";
- D.P.R. 30.04.1999, n.° 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CEE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nullaosta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza d'esercizio.", e successive modifiche (D.P.R. 19.10.2000, n.° 369 e D.P.R. 07.05.2002, n.° 129);
- D.M. 18.09.2002, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- D.M. 15.09.2005 "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi";
- Direttiva macchine n. 98/37/CE;
- D.M. 26.10.2005 "Miglioramento della sicurezza degli impianti di ascensore installati negli edifici civili precedentemente alla data di entrata in vigore della direttiva 95/16/CE";
- D.M. 23.07.2009, "Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE".
- Norma UNI EN 81-1 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Ascensori elettrici";
- Norma UNI EN 81-2 "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori. Ascensori idraulici";
- Norma UNI EN 81-80 "Ascensori esistenti. Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti.";
- UNI 10411 "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
- EN 12016 "Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia di prodotti per ascensori, scale e tappeti mobili - Immunità".

L'elenco sopra riportato deve intendersi non esaustivo, pertanto il manutentore è tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dalla circostanza che la norma sia stata o meno citata nel presente Capitolato Speciale.



#### ART. 3 - MODALITÀ DI APPALTO - IMPORTO A BASE D'ASTA - ELENCO PREZZI

L'appalto verrà espletato mediante procedura aperta, così come definita dall'art. 55 del D.Lgs. n.° 163 del 12.4.2006, con il criterio del prezzo più basso, secondo le modalità indicate nel bando e nel disciplinare di gara.

Le Ditte concorrenti all'appalto dovranno dichiarare:

- di conoscere ed accettare incondizionatamente tutte le norme, prescrizioni, disposizioni, ecc., contenute nel presente Capitolato Speciale o dallo stesso richiamate;
- di essere a conoscenza delle particolari condizioni in cui dovrà essere espletato il servizio derivanti dal dover operare in un ospedale in attività e delle conseguenti necessità di condizionare l'esecuzione del servizio alle esigenze dell'attività sanitaria;
- di essere a conoscenza dei luoghi, dei relativi accessi e di tutte le altre condizioni che possono influire sull'andamento del servizio richiesto.

L'importo a base d'asta, per l'intero triennio è così presunto:

- manutenzione ordinaria	€	900.000,00
- manutenzione straordinaria	€	<u>180.000,00</u>
TOTALE	€	1.080.000,00
- costi sicurezza non soggetti		
a ribasso d'asta	€	30.000,00
- importo a base d'asta	€	1.080.000,00

Il predetto importo deve intendersi al netto dell'I.V.A.

Il corrispettivo complessivo di euro 180.000,00, oltre I.V.A., per la manutenzione straordinaria, costituisce per l'amministrazione appaltante il limite massimo di esposizione finanziaria verso il Manutentore ma non automatica obbligazione di pagamento di corrispettivo che resta vincolato alle effettive prestazioni eseguite senza che nulla possa pretendersi dall'amministrazione per eventuali richieste di prestazioni, nel corso di esecuzione del contratto, di valore inferiore a quello qui indicato.

L'offerta dovrà essere espressa mediante ribasso percentuale unico sull'importo posto a base d'asta. Il ribasso offerto verrà altresì applicato a tutti i prezzi indicati nell'Elenco Prezzi allegato al presente Capitolato, da utilizzare nel caso di interventi di manutenzione straordinaria.

All'offerta come sopra espressa dovrà altresì essere allegato l'elenco degli impianti, fornito dalla Stazione Appaltante, completato con la ripartizione dell'importo previsto per la manutenzione ordinaria per l'intero periodo contrattuale (€ 900.000,00) fra i singoli impianti in ragione delle loro specifiche caratteristiche.

La ripartizione effettuata dall'offerente costituirà poi la base di riferimento per le detrazioni e/o aggiunte in dipendenza delle variazioni che potrebbero intervenire nel corso dell'appalto.

#### ART. 4 - DEPOSITO CAUZIONALE - COPERTURE ASSICURATIVE - SPESE DI CONTRATTO

L'impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/06 e s. m. i., mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. La cauzione definitiva verrà calcolata nella misura del 10 per cento dell'importo delle prestazioni. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli ecce-



denti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, per un importo pari al 75 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo delle prestazioni eseguite di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 75 per cento dell'ammontare garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazioni eseguite. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'atto dell'approvazione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare, ai sensi dell'art. 129 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni, una polizza assicurativa (polizza C.A.R.) che tenga indenne l'Amministrazione aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni sino alla data di emissione di certificato di regolare esecuzione (tre mesi successivi alla scadenza contrattuale); la somma assicurata dovrà essere di Euro 1.080.000,00 per sinistro.

Tale polizza, inoltre, deve prevedere anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni sino alla data di emissione del certificato regolare esecuzione con un massimale, per ogni sinistro, pari ad Euro 2.500.000,00.

L'Ente esclude qualsiasi corresponsabilità con la Ditta appaltatrice per eventuali incidenti causati da rischi specifici propri dell'attività della Ditta medesima.

Oltre a quanto specificato nel presente Capitolato, saranno pure a carico della Ditta tutte le eventuali spese inerenti al contratto per scritturazione, bolli, registrazione,

## ART. 5 - SUBAPPALTO

Se l'Appaltatore intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza alla stazione appaltante con allegata la documentazione prevista dall'art. 118 secondo e ottavo comma del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni, nonché documentazione comprovante la qualificazione dell'impresa subappaltatrice ai sensi del D.P.R. 34/2000. All'istanza deve essere allegato anche il piano operativo della sicurezza della Ditta subappaltatrice.

I termini di cui all'ottavo comma dell'art. 118 D.Lgs. 163/06 decorrono dalla data di ricevimento della predetta istanza completa della documentazione prevista.

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente Capitolato senza che sia intervenuta, da parte dell'Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta.

La percentuale subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell'importo contrattuale.

E' convenuto che l'Appaltatore resta, nei confronti dell'Amministrazione, l'unico ed il solo responsabile di quanto subappaltato.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% da applicare sul prezzo scontato.

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 163, art. 118, comma 3, il pagamento delle prestazioni eseguite dai subappaltatori sarà effettuato direttamente dall'aggiudicatario con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relativi ai pagamenti via via corrisposti ai subappaltatori con l'indicazione delle ritenute effettua-



te. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o cottimisti entro il predetto termine, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'aggiudicatario

#### ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE - PAGAMENTI

L'importo contrattuale è quello risultante dalla "applicazione del ribasso percentuale unico" offerto sull'importo posto a base di gara.

Tale importo potrà variare in più od in meno in dipendenza di sopravvenute esigenze dell'Amministrazione, come già indicato all'art. 1 del presente Capitolato Speciale.

Il corrispettivo di ogni singolo impianto, così come indicato nell'elenco allegato all'offerta, verrà ridotto proporzionalmente ai periodi nei quali i singoli impianti sono risultati fermi per guasti, interventi di carattere straordinario, prescrizioni di divieto d'uso da parte dei funzionari dell'ASL preposti all'ispezione periodica degli impianti elevatori o per ordine dell'U.O. Funzioni Tecniche della Fondazione. La riduzione verrà applicata per tutta la durata di inattività dei singoli impianti, arrotondata, in difetto, a 10 giorni e, comunque, per periodi non inferiori ai 10 giorni.

Nel corrispettivo base si intendono compresi e compensati tutte le prestazioni di manodopera, la fornitura ed il noleggio di mezzi atti alla messa in opera nonché tutti gli oneri accessori necessari per eseguire tutti gli interventi costitutivi del servizio affidato, tutte le spese principali ed accessorie, provvisori ed effettive che direttamente od indirettamente concorrano, sotto le condizioni tutte stabilite dal presente Capitolato e da esso richiamate, all'esecuzione ed al compimento del servizio, spese generali e utile di Impresa.

I pagamenti relativi alla manutenzione ordinaria verranno effettuati in rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolari fatture, per l'importo rapportato al periodo tenuto conto delle intervenute variazioni per fermi e/o aggiunte di impianti rispetto a quelli originariamente previsti e di cui all'elenco allegato all'offerta.

Eventuali ritardi dei pagamenti di cui sopra da parte della Fondazione non daranno diritto alla Ditta di interrompere o sospendere i servizi ad essa affidati.

I pagamenti dovranno essere preventivamente autorizzati dall'U.O. Funzioni Tecniche a seguito dell'esito positivo della verifica dell'avvenuto regolare espletamento del servizio e delle variazioni intercorse nel periodo a cui i pagamenti sono riferiti.

#### ART. 7 - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Il Manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale. Si precisa che per conduzione, manutenzione ordinaria e programmata deve intendersi l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti, nessuno escluso, allo scopo di assicurarne un'interrotta efficienza.

Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite dalle case costruttrici, nel completo rispetto della normativa in vigore che fungerà pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato.

Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la Ditta Appaltatrice si deve porre l'obiettivo di mantenere la sicurezza, l'affidabilità e l'efficienza degli impianti.



La sicurezza e le caratteristiche degli impianti dovranno essere mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del contratto e per tutta la durata del servizio affidato.

La Ditta Appaltatrice deve essere in grado di operare sugli impianti di cui al presente Capitolato e in generale di marche/costruzioni diverse; non avrà pertanto scusanti qualora sia costruttrice o concessionaria di una sola determinata marca.

Nel caso in cui un impianto dovesse richiedere una frequenza maggiore delle operazioni più avanti indicate o di altre, per legge comunque necessarie, il Manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun aggravio per l'Ente Committente.

La Ditta Aggiudicataria è impegnata, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l'integrità progettuale e funzionale degli elevatori.

L'Appaltatore è tenuto a collaborare con l'Unità Operativa Funzioni Tecniche (UOFT) allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell'utenza, nonché proporre eventuali interventi di carattere straordinario di modifica degli impianti al fine di aggiornare la tecnologia rendendoli in tal modo atti ad aumentare l'operatività ed a migliorarne l'affidabilità.

Il Manutentore deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo le vigenti norme in materia. Inoltre il Manutentore deve possedere le conoscenze tecniche per proporre alla Stazione Appaltante ogni dispositivo od apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. Deve inoltre essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d'uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti al medesimo affidati.

Il Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche presenti degli impianti elevatori.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di incaricare, sia in corso dell'appalto che al termine dello stesso, un tecnico per la verifica dello stato di conservazione ed efficienza degli impianti oggetto del rapporto sinallagmatico.

## ART. 8 - CONDUZIONE

- 8.1 La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "Fuori Servizio" a casi eccezionali e comunque per cause non imputabili al manutentore.
- 8.2 La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento per l'eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose nonché di prevenire eventuali anomalie.
- 8.3 Pertanto il personale della Ditta provvederà:
  - a controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nel vano macchina quali argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motore del freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
  - a verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;





- a controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi all'integrità conservativa degli impianti;
- a verificare nei vani corsa le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
- a verificare l'eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
- a controllare ai piani lo stato delle bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudi porta automatici, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, l'integrità dei pavimenti e dei rivestimenti interni di cabina, la intelaiatura portante la cabina;

8.4 A tale scopo i sopra citati controlli e verifiche dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:

8.4.1 Controlli settimanali:

- grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
- funzionalità dei contattori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
- segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
- illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
- citofoni di cabina;
- impianti di allarme;
- bottoni e bottoniere di cabina e di piano;
- adeguato livellamento al piano;
- verifica dei relé necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza;
- verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine.

8.4.2 Controlli mensili:

- verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
- verifica dell'integrità di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa, funi portanti e loro attacchi;
- verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche, serrature;
- pulizia e lubrificazione, ovunque necessaria, di tutte le parti mobili.

8.4.3 Controlli semestrali:

- simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto quali efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- ispezione e controllo accurato dello stato di conservazione delle funi e dei loro attacchi;
- verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
- verifica dei collettori elettrici;
- verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
- verifica dell'efficienza dei collegamenti verso terra;



- verifica delle velocità di esercizio e sue variazioni;
- verifica a vista dell'integrità dei basamenti ed opere murarie.

#### 8.4.4 Controlli annuali:

- Redazione di una relazione tecnica di conduzione con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate, delle necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo.

### ART. 9 - MANUTENZIONE A CARATTERE D'URGENZA

- 9.1 Per manutenzione ordinaria a carattere d'urgenza si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni ed interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
- 9.2 Nella manutenzione ordinaria a carattere d'urgenza il guasto è rilevato dalla Ditta direttamente oppure dal Committente e, in questo caso, l'intervento di manutenzione è attivato "a chiamata" anche a mezzo telefono o cellulare o fax, in ore diurne o notturne, sia in giorni feriali che festivi.
- 9.3 Al termine dell'intervento la Ditta procederà ad inoltrare immediato avviso al Committente, anche a mezzo fax, il quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta diretta ad accertare l'idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell'impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti.
- 9.4 La Ditta dovrà comunicare per iscritto i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione avente carattere d'urgenza.
- 9.5 Il Manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire quanto risulti necessario; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla sua localizzazione ed alla esecuzione della riparazione.
- 9.6 In ogni caso l'intervento dovrà avvenire entro un'ora dalla chiamata.
- 9.7 Qualora la Ditta non dovesse provvedere di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente Capitolato. Il Committente avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenesse necessario effettuare.
- 9.8 Nel caso che la Ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, il Committente si riserva di procedere in danno affidando le prestazioni ad altra Ditta.
- 9.9 Qualsiasi intervento ritenuto necessario e che implichi l'interruzione del servizio, deve preventivamente essere autorizzato dal Committente attraverso l'Unità Operativa Funzioni Tecniche.
- 9.10 Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano il fermo del servizio, effettuate senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alla prevista penalità. Tuttavia nel caso in cui il Manutentore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore fino a quando l'impianto non sia stato riparato. Di tale disposto fermo dovrà darne tempestiva informazione all'Unità Operativa Funzioni Tecniche.
- 9.11 E' fatto assoluto divieto alla Ditta di apportare qualsiasi modifica agli impianti senza formale e preventiva autorizzazione del Committente. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la Ditta sarà tenuta, nel termine che le sarà prescritto, al ripristino dello stato di fatto a propria cura e spese.



## ART. 10 - MANUTENZIONE PROGRAMMATA

- 10.1 Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto dell'appalto comprende l'intervento di personale tecnico specializzato per l'assistenza ai funzionari dell'ASL durante le visite periodiche.
- 10.2 Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi che comunque non modifichino la struttura essenziale dell'impianto o la sua sostituzione. L'attività di manutenzione intesa come l'insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione degli elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la completa e continua fruibilità degli impianti nonché la conservazione dello stato d'uso, è classificata anche come "manutenzione preventiva programmata". Quest'ultima è pertanto eseguita a intervalli predeterminati o in accordo a criteri prescritti, volta a ridurre la probabilità di guasto o il degrado della funzionalità.
- 10.3 Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.
- 10.4 Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono da intendersi inclusi nel prezzo contrattualmente pattuito. Il Manutentore provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare, a propria cura e carico, tutte le parti usurate dal normale esercizio.
- 10.5 Più precisamente l'importo contrattualmente pattuito ricomprende tutti gli oneri di manodopera, materiali e quanto altro relativo alla sostituzione delle seguenti parti:
- Cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte, pattini retrattili, serrature, chiudi porta, invertitori, impulsori, contatti di livellamento, lampade di illuminazione cabina, componenti dei dispositivi d'emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione, tetto, pavimento, pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina.
  - Vano: funi di trazione, di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro selettore, cavi flessibili, linee elettriche. Per gli impianti idraulici: pistone, cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni.
  - Locale macchina: complesso dell'apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carboni e porta carboni, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di velocità, centralina e valvole per impianti idraulici, relé per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e segnalazione, rad-drizzatori, trasformatori, contatti capifissi.
  - Altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento eventualmente richieste dagli Enti preposti alle visite periodiche.
- 10.6 Sono da intendersi inclusi nel prezzo contrattualmente pattuito la periodica pulizia e disinfezione e/o igienizzazione delle fosse, la pulizia dei locali macchina, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose sia delle cabine che dei locali macchina, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza e di emergenza.
- 10.7 Sono altresì ricompresi nel prezzo contrattualmente pattuito tutti gli oneri e le spese necessarie per l'effettuazione in sito, o presso laboratori accreditati, degli esami qualitativi e delle prove



meccaniche su qualsiasi tipo di materiale impiegato, a insindacabile giudizio del Committente ed indipendentemente dalla presentazione, da parte del Manutentore, delle certificazioni del caso.

10.8 Le sostituzioni o riparazioni ricomprese nel prezzo contrattuale verranno escluse da quest'ultimo solo se inequivocabilmente dimostrato che le rotture sono dovute ad azioni vandaliche o a un irregolare uso da parte dell'utenza. In tale caso il Manutentore è tenuto ad informare tempestivamente il Committente circa le cause e la necessità dell'intervento.

10.9 Sono a carico del Committente:

- l'i.v.a.;
- la fornitura di energia elettrica occorrente per il funzionamento degli impianti, per l'illuminazione dei locali macchina e dei vani corsa;
- i tributi all'ASL per le visite periodiche;
- gli interventi di modifica, di ammodernamento o di adeguamento delle apparecchiature esistenti nonché l'installazione di nuove apparecchiature in dipendenza di sopravvenute normative in materia. Detti interventi potranno essere eseguiti dalla Ditta Appaltatrice previa presentazione ed esplicita approvazione scritta del preventivo di spesa da parte dell'Unità Operativa Funzioni Tecniche;
- la sostituzione di vetri e specchi di cabina;
- la riparazione a strutture murarie inerenti l'impianto, alle pareti o recinzioni del vano di corsa, le opere murarie in genere e relativa manodopera;
- la sostituzione totale dei gruppi di manovra e degli argani per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la sostituzione totale dei gruppi motore per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la sostituzione totale delle funi per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la sostituzione integrale dei cavi flessibili per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la sostituzione totale degli apparecchi telefonici di comunicazione bidirezionale per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la sostituzione totale della cabina, comprese le porte di piano, per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la sostituzione della puleggia di trazione per cause non derivanti da carenze di manutenzione o da inadempienze contrattuali;
- la riparazione dei danni causati per cattivo uso e/o atti vandalici;
- la pulizia delle cabine (scopatura ad umido con raccolta dei rifiuti e lavaggio del pavimento, pulizia delle guide delle porte metalliche e degli angoli, pulizia della pulsantiera e rimozione di macchie o scritte dalle pareti interne delle porte, pulizia a fondo delle superfici lavabili compreso il soffitto, pulizia a fondo delle gabbie esterne) in quanto affidata ad altra Ditta.

10.10 La Ditta dovrà provvedere alla manutenzione degli impianti con proprio personale specializzato in misura sufficiente per adempiere nel miglior modo possibile i compiti ad essa affidati.



- 10.11 La Ditta dovrà, comunque, mantenere nell'area ospedaliera almeno due operai specializzati (tecnico patentato ascensorista), e due manovali specializzati per otto ore lavorative per ogni giorno feriali, sabato escluso. Tale personale dovrà rendersi reperibile in qualsiasi momento, a tale scopo potrà essergli imposto di dotarsi di un apparecchio dell'impianto di ricerca personale della Fondazione. Lo stesso dovrà essere presente in Ospedale e disponibile anche per interventi di emergenza dalle ore 8,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni feriali, sabato escluso. A tal fine è concessa l'autorizzazione a fruire dell'intervallo per il pranzo a turno tra i succitati operai. E' fatto obbligo a detti operai di presentarsi ogni mattina al Capo Operai Eletttricisti della Fondazione, per ricevere eventuali istruzioni.
- 10.12 E' facoltà della Fondazione chiedere la sostituzione del personale e l'appaltatore non può opporsi, se dovesse riscontrare l'inottemperanza di natura comportamentale e professionale del personale stesso.
- 10.13 La Ditta dovrà inibire l'accesso ai locali macchine, od altri locali in cui sono ubicate le apparecchiature, a qualsiasi persona estranea al servizio di manutenzione, fatta eccezione per il personale dell' U.O. Funzioni Tecniche della Fondazione.
- 10.14 Le manovre necessarie per liberare eventuali persone bloccate nelle cabine al di fuori dell'orario indicato al punto 10.11, verranno, di norma, effettuate dal personale dipendente della Fondazione, presente in Ospedale nelle ore notturne e nelle giornate festive e di riposo. Conseguentemente la Ditta dovrà provvedere all'addestramento del personale della Fondazione che sarà addetto alle predette manovre e, di tale addestramento, dovrà essere fornita documentazione con l'indicazione dei partecipanti al corso nonché specifica delle modalità di intervento da effettuare in caso di emergenza.
- 10.15 La Ditta dovrà comunque provvedere direttamente in caso di necessità e dietro semplice richiesta telefonica di detto personale della Fondazione, ad effettuare tutti gli interventi di emergenza che si rendessero necessari nelle ore notturne e nei giorni festivi e di riposo, ai quali detto personale non fosse in grado di far fronte. In ogni caso l'intervento dovrà avvenire entro un'ora dalla chiamata. Allo scopo la Ditta dovrà comunicare all' Unità Operativa Funzioni Tecniche della Fondazione i recapiti telefonici per le richieste di intervento durante l'assenza del personale ordinariamente addetto alla manutenzione degli impianti elevatori.

#### ART. 11 - INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO - MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Nel caso che il Manutentore, nel corso del servizio, accerti la necessità di sostituire parti degli impianti non comprese fra i propri oneri ed aventi carattere di manutenzione straordinaria, esso deve far pervenire nel più breve tempo possibile, onde ridurre i periodi di disservizio, un preventivo dettagliato di spesa, utilizzando l'elenco prezzi allegato al presente Capitolato Speciale, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

Per le forniture dei materiali, dei pezzi di ricambio o per le prestazioni non desumibili dal citato elenco prezzi, l'Appaltatore è impegnato a presentare tempestivamente, onde ridurre al minimo indispensabile la durata di eventuali disservizi, offerta dettagliata con analisi del costo dei materiali ed indicazione dei singoli prezzi unitari, prendendo, come parametro, per analogia, i prezzi di elenco. A tali prezzi, dovrà comunque essere applicato il ribasso offerto in sede di gara.

L'Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di far eseguire gli interventi di carattere straordinario alla ditta appaltatrice del servizio o ad altre ditte, senza che l'Appaltatore possa accampare di-



ritti ed indennizzi e/o compensi di sorta. Nel caso di affidamento a terzi, il Manutentore dovrà assicurare la propria assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell'intervento.

Gli importi dell'elenco prezzi comprendono, per ogni voce, l'approvvigionamento del materiale sul posto, la rimozione e l'allontanamento della parte danneggiata e la sua sostituzione, la mano d'opera per attuare l'intervento, i mezzi e gli apprestamenti necessari per la collocazione delle apparecchiature.

Gli importi relativi agli interventi di carattere straordinario, previamente autorizzati dalla Committenza, verranno contabilizzati separatamente dall'ordinaria manutenzione su specifico buono d'ordine emesso dall'Unità Operativa Funzioni Tecniche purché gli interventi risultino regolarmente eseguiti.

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di introdurre, anche a titolo gratuito, modifiche agli impianti, senza formale preventiva autorizzazione della U.O. Funzioni Tecniche della Fondazione.

#### ART. 12 - NUOVI IMPIANTI

In caso di installazione di nuovi impianti il Committente richiederà a mezzo telefax al Manutentore la formalizzazione di una proposta economica, rapportata al periodo ancora mancante all'estinzione naturale del contratto, per la manutenzione del nuovo impianto. La proposta deve intendersi relativa a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente Capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione.

La proposta deve pervenire, anche a mezzo telefax, entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

La proposta dovrà essere economicamente allineata agli importi indicati in sede di offerta per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni della proposta sulla base di valutazioni economico-tecniche in rapporto agli impianti esistenti.

Qualora non venisse raggiunto l'accordo, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto senza che l'Impresa Appaltatrice possa accampare diritti ad indennizzi e/o compensi di sorta.

Nel caso venisse invece raggiunto l'accordo, la manutenzione avrà inizio dalla data di comunicazione, da parte del Committente, della messa in esercizio dell'impianto.

#### ART. 13 - QUALITA' E TIPO DEI MATERIALI DA IMPIEGARE - DISPONIBILITA'.

Tutti i materiali, apparati, apparecchi elettrici, elettromeccanici e meccanici ed i lubrificanti impiegati durante l'esercizio della prestazione di manutenzione devono essere della migliore qualità esistente in commercio, muniti delle certificazioni e conformità richieste dalle vigenti norme in materia, devono corrispondere perfettamente all'uso cui sono destinati. Per le eventuali sostituzioni devono essere sempre impiegati pezzi "nuovi ed originali", corrispondenti ai tipi già esistenti in opera nell'impianto installato.

Il materiale sostituito dovrà essere recuperato o avviato ad ulteriore destinazione a cura e carico del Manutentore, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento rifiuti.

L'impiego di materiali, apparecchi o parti di ricambio di altra provenienza, nel caso non siano più reperibili quelli originari, comunque muniti delle certificazioni e conformità richieste dalle vigenti norme in materia, dovrà essere previamente autorizzato dalla U.O. Funzioni Tecniche. La Ditta rimarrà comunque pienamente responsabile dei pezzi di ricambio non originali forniti, dandone garanzia al pari di un pezzo originale. Dovrà pertanto provvedere, a sue completa cura e spese, alla sostituzione dei medesimi nei



casi in cui tali pezzi non risultassero pienamente soddisfacenti, specie per la sicurezza. L'impresa inoltre, assume l'intera responsabilità derivante dall'impiego di materiali che fossero protetti da brevetti, sollevando la Committente da ogni e qualsiasi onere e responsabilità per il fatto di tale impiego.

E' fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.

L'impresa appaltatrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata, è tenuta a costituire, in locali messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, un magazzino nel quale dovrà essere sempre presente una sufficiente scorta di materiali per la normale usura, per la manutenzione e la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione.

Il Manutentore deve sempre essere in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde poter sostituire, in ogni momento, qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il loro regolare funzionamento. Non saranno quindi ammessi ritardi e periodi di attesa per l'installazione dei componenti e pezzi di ricambio.

Deve essere compreso, all'interno del magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio affidato.

Il Committente potrà avvalersi sull'Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle precedenti disposizioni, compreso il risarcimento degli eventuali danni subiti.

#### ART. 14 - INFORMAZIONI ALL'UTENZA

In tutti i casi in cui si renda necessaria la fermata dell'impianto, sia essa temporanea o prolungata nel tempo, il Manutentore è tenuto ad informare l'utenza mediante apposizione di appositi cartelli e/o segnalazioni su tutti i piani interessati, della messa "fuori servizio" dell'impianto stesso.

In caso di riparazione programmata, ogni qualvolta occorrerà il fermo dell'impianto, il Manutentore dovrà preventivamente segnalare all'Unità Operativa Funzioni Tecniche, con un anticipo che consenta agli Organi preposti di informare in tempo utile il personale sanitario, l'esatto periodo in cui avranno inizio le operazioni nonché il loro presunto termine.

#### ART. 15 - NORME DI SICUREZZA - DISCIPLINA DEL PERSONALE

Il servizio dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le normative vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro.

In particolare l'Impresa Appaltatrice è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone apposita comunicazione all'Unità Operativa Funzioni Tecniche. L'impresa è altresì impegnata a depositare presso la predetta Unità Operativa, prima dell'effettivo inizio del servizio, il proprio Piano Operativo per la Sicurezza predisposto ai sensi del D.Lgs. 09 Aprile 2008 n° 81, e s.m.i., che dovrà comunque tenere conto anche dei rischi specifici presenti presso l'Ente come dal D.U.V.R.I. redatto dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ente, allegato al presente Capitolato, corredato dall'impegno della sua scrupolosa osservanza per l'intera durata del servizio.

Al termine di ogni giornata di lavoro la Ditta dovrà provvedere allo sgombero dei materiali di risulta provenienti dall'esecuzione delle manutenzioni, dei macchinari, delle attrezzature e di quanto altro possa generare pericolo od intralcio nel periodo di inattività.

L'Impresa è inoltre tenuta a rendere disponibili, in lingua italiana, le "schede di sicurezza" relative ai materiali/sostanze introdotte negli edifici per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, così come predisposte dal produttore.



Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto dell'appalto, il Manutentore dovrà designare un suo incaricato, avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare il Manutentore stesso in tutti i rapporti formali ed operativi con la Committenza. Tale referente, per tutte le attività ed incombenze comprese nel presente Capitolato, deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo il proprio numero di telefono cellulare. Nei periodi di ferie o di assenza per qualunque motivo, il referente per la manutenzione dovrà indicare altra persona, formalmente designata dal Manutentore, che ne faccia le veci per tutto il periodo di assenza. Tutte le contestazioni d'inadempienza fatte in contraddittorio col detto rappresentante avranno lo stesso valore che se fatte direttamente al firmatario del contratto.

La Ditta dovrà sorvegliare, a mezzo di proprio capo servizio, il personale addetto e fornire lo stesso delle facoltà e dei mezzi occorrenti per tutte le necessità che riguardino l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

Nei riguardi del proprio personale la Ditta appaltatrice dovrà provvedere, a sue complete cure e spese, alle assicurazioni sociali (infortuni sul lavoro, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione, ecc.) ed a ogni altra assicurazione e contributo di Legge o di contratto. Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende di categoria ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio. L'Impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Impresa è responsabile, in rapporto all'Ente Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Detto personale lavorerà alle dipendenze e sotto l'esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice, sia nei confronti dell'Amministrazione appaltante, sia nei confronti di terzi, sia anche nei confronti delle leggi vigenti per le assicurazioni e contributi di cui sopra e così pure per quanto concerne il trattamento economico dei lavoratori ed il più scrupoloso rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro riguardanti la sicurezza degli operai e di terzi, le caratteristiche, l'efficienza e l'uso dei mezzi d'opera e dei macchinari, le segnalazioni degli interventi in corso e dei rischi incombenti, o comunque pertinenti agli interventi affidati alla Ditta stessa.

L'Impresa è obbligata a segnalare, con lettera raccomandata entro 15 giorni dall'effettivo inizio del servizio i dati relativi alla iscrizione e immatricolazione a termine di legge (INPS - INAIL) di ogni singolo prestatore d'opera all'atto in cui lo stesso inizia il suo servizio presso l'Ospedale; così per gli aggiornamenti successivi. Eventuali variazioni dovranno comunque essere trasmesse all'Unità Operativa Funzioni Tecniche dell'Ospedale. In caso di inadempienza di tale obbligo sarà facoltà dell'Amministrazione Appaltante risolvere il contratto prima della sua naturale scadenza.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accertare, quando e come riterrà opportuno, se la Ditta ha ottemperato a tutte le prescrizioni vigenti a tutela dei diritti dei lavoratori e di sospendere, in caso di inadempienza, i pagamenti in corso fino a quando non verrà accertato che gli obblighi suddetti siano stati integralmente adempiuti.





Il personale dipendente dalla Ditta dovrà essere completamente sottoposto alle norme disciplinari, igieniche e di ordine pubblico stabilite dalla Fondazione IRCCS Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Regina Elena ed, a richiesta di quest'ultima, chiunque tra il predetto personale risultasse insubordinato, incapace e/o non affidabile dovrà essere prontamente allontanato o sostituito dalla Ditta.

#### ART. 16 - VERIFICHE PERIODICHE

Il Manutentore ha l'obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l'effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all'art. 13 del D.P.R. 30.04.1999, n.° 162. Entro il 30 gennaio, per il primo anno, ed entro il 15 novembre per gli anni successivi, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l'elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre del primo anno e degli anni successivi, devono essere sottoposti alla verifica biennale.

Sarà cura del Committente concordare con il soggetto incaricato delle verifiche periodiche (ASL Città di Milano) le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato.

Il Manutentore è tenuto ad eseguire sugli impianti tutte le operazioni che saranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l'effettuazione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l'effettuazione delle verifiche periodiche si intendono ricompresi nel prezzo contrattualmente pattuito anche quando le verifiche venissero effettuate in più riprese.

Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell'impianto formalmente non segnalate dal Manutentore, sarà applicata una penale come più avanti indicato nell'apposito articolo. In tale caso il Manutentore è altresì tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, quanto necessario alla verifica positiva da parte dell'organo verificatore, senza che possa accampare indennizzi e/o compensi di sorta.

Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche è da intendersi totalmente a carico del Committente fatta eccezione per le verifiche straordinarie se necessitate a seguito della negligenza del Manutentore.

Per l'esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all'art. 14 del D.P.R. 162/99, vale quanto in precedenza stabilito, in termini di oneri a carico del Manutentore, per le verifiche periodiche.

#### ART. 17 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

Il Manutentore effettuerà, entro due mesi dall'inizio dell'esercizio ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell'appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità o meno degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della verifica stessa. A seguito di tale verifica il Manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate. Tale relazione, sottoscritta da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento dell'effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l'indicazione dei tempi di legge concessi per l'eliminazione della difformità stessa.

La relazione sarà altresì accompagnata da un documento separato contenente il preventivo economico relativo a tutti gli interventi necessari per l'eliminazione delle difformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest'ultimo per pianificare nel tempo l'esecuzione degli adeguamenti in funzione delle disponibilità economiche.



E' facoltà del Committente assegnare l'esecuzione degli adeguamenti, oggetto del preventivo di cui in precedenza, direttamente al Manutentore o mediante gara e/o trattativa tra ditte aventi titolo per l'esecuzione degli adeguamenti, tra le quali dovrà essere ricompresa la ditta manutentrice.

Gli adeguamenti apportati agli impianti non implicano alcuna modifica dell'importo contrattualmente pattuito per la manutenzione, salvo i casi in cui le modifiche apportate agli impianti riguardano quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, si procederà come si trattasse di un nuovo impianto.

#### ART. 18 - PROPOSTE DI ADEGUAMENTI MIGLIORATIVI

Il Manutentore avrà la facoltà di proporre, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento degli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato oltre a quelli previsti al precedente Art. 17 -

I preventivi di cui sopra non costituiranno in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovranno essere di ausilio per quest'ultimo per pianificare gli adeguamenti migliorativi in funzione delle proprie scelte tecniche.

E' facoltà del Committente assegnare l'esecuzione degli adeguamenti migliorativi, oggetto dei preventivi di cui in precedenza, direttamente al Manutentore o mediante gara e/o trattativa tra ditte aventi titolo per l'esecuzione degli adeguamenti, tra le quali dovrà essere ricompresa la ditta manutentrice.

Gli adeguamenti migliorativi apportati agli impianti non implicano alcuna modifica dell'importo contrattualmente pattuito per la manutenzione, salvo i casi in cui le modifiche apportate agli impianti riguardano quelle di cui al comma i) dell'art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, si procederà come si trattasse di un nuovo impianto.

#### ART. 19 - DOCUMENTAZIONE

La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto dell'appalto è conservata presso l'Unità Operativa Funzioni Tecniche, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.

E' a cura e carico del Manutentore la verifica della completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l'impianto che quella presso la predetta Unità Operativa. A seguito di tale verifica il Manutentore è tenuto a segnalare eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.

E' a cura e carico del Manutentore la creazione, l'aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all'art. 16 del D.P.R. 162/99.

Il Manutentore deve verificare che all'interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell'art. 16 del D.P.R. 162/99 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non fossero presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto normativamente, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette.

Il Manutentore dovrà istituire un giornale degli interventi che porterà i dati di riferimento delle operazioni manutentive eseguite, l'andamento delle stesse, i lavoratori impiegati e le rispettive categorie d'appartenenza. Esso riporterà inoltre l'indicazione di tutte le circostanze che possono influire sul buon andamento del servizio, le eventuali riserve, le richieste di spostamento di termini e le osservazioni espresse sia dal Committente che dal Manutentore, le cause di eventuali fermi impianti nonché la loro durata. Il giornale dovrà essere mensilmente sottoscritto in ogni pagina sia dall'incaricato dell'U.O.F.T. che dal Manutentore.



#### ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Ogni e qualsiasi responsabilità relativa e conseguente la manutenzione degli impianti elevatori oggetto del presente appalto viene assunta dalla Ditta che, con l'accettazione dello stesso, solleva la Fondazione in genere e l'U.O. Funzioni Tecniche in particolare, dalle succitate responsabilità.

La responsabilità della Ditta si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni, di leggi, decreti, regolamenti, ecc. ed a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, la Ditta è tenuta al risarcimento, senza eccezione alcuna, di tutti i danni eventualmente derivati dal suo negligente comportamento.

La ditta dovrà inoltre dichiarare per iscritto che ha ottemperato alle obbligazioni di cui al D.Lgs 81/2008, e che ha dato adeguata informazione e formazione al proprio personale.

Il Manutentore è comunque responsabile, ai fini del presente appalto, anche dell'operato degli eventuali subappaltatori a cui abbia fatto ricorso nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa in materia.

Le prescrizioni tecniche, riportate nel presente capitolato, che uniformano la conduzione e l'esecuzione delle manutenzioni, hanno valore puramente indicativo in quanto le stesse rappresentano solamente la base elementare di quel complesso di cognizioni e specifiche competenze che spettano alla ditta, ai suoi tecnici ed alle sue maestranze. Nell'esecuzione delle manutenzioni la ditta dovrà osservare scrupolosamente tutte le norme per la prevenzione degli infortuni e porre la massima cura per assicurare una buona e sempre efficiente protezione alle persone ed alle cose, predisponendo e mantenendo anche tutti gli sbarramenti, protezioni, segnalazioni, ecc. occorrenti allo scopo.

#### ART. 21 - RISERVATEZZA

L'Appaltatore, sotto la sua personale responsabilità, si impegna, in proprio e per il suo personale, a garantire il riserbo per tutte le notizie, di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza, concernenti l'attività del Committente.

#### ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi degli artt. 135 e 136 del D.lgs. n° 163/06 nei seguenti casi:

1. inadempimento alle disposizioni della Direzione Lavori riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione dei lavori;
2. manifesta incapacità nell'esecuzione dei lavori;
3. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
4. sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
5. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle lavorazioni nei tempi prescritti dal Direttore dei Lavori;
6. associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza;



7. subappalto o cessione anche parziale del contratto, fuori dei casi espressamente consentiti dal presente Capitolato e dalle norme vigenti;
8. intervenuta emanazione nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56 ed agli artt. 2 e ss. della L. 31/5/1965 n. 575, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati ai lavori e legati all'impresa aggiudicataria nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
9. revoca dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
10. fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo dell'appaltatore, ovvero procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni.

In tali casi l'appaltatore sarà tenuto al risarcimento dei danni subiti dalla stazione appaltante.

In caso di risoluzione nessun compenso, indennità o altro, spetterà all'appaltatore, oltre al solo diritto di pagamento, ai prezzi contrattuali, delle forniture e dei lavori regolarmente eseguiti, accertati e accettati dalla Direzione Lavori.

L'inventario dei materiali già approvvigionati dall'appaltatore in cantiere sarà fatto nel più breve tempo possibile dalla stazione appaltante, in presenza anche di un rappresentante dell'appaltatore; la stazione appaltante potrà decidere di trattenere quelli che riterrà convenienti utilizzare per il proseguimento dei lavori da parte di altro appaltatore subentrante, valutandoli ai prezzi previsti nel presente capitolato.

Entro 30 giorni dal completamento dell'inventario la stazione appaltante comunicherà all'appaltatore, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i materiali che intende trattenere e imporrà un termine perentorio entro il quale l'appaltatore dovrà, a propria cura e spese, lasciare libero e sgombrare il cantiere.

L'appaltatore, a partire dalla comunicazione di risoluzione del contratto fino alla comunicazione del termine perentorio di cui sopra, non potrà più entrare in cantiere se non espressamente autorizzato dalla stazione appaltante, né asportare alcuno di materiali approvvigionati.

La cauzione (o la parte rimanente della stessa) rimarrà in deposito alla stazione appaltante (senza il diritto di interessi da parte dell'appaltatore) a garanzia del pagamento dei danni, salvo l'eventuale maggior importo degli stessi per il cui recupero l'Amministrazione ricorrerà ad apposita azione legale.

## ART. 23 - SANZIONI E PENALI

In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, rispetto a quanto indicato ai paragrafi 9.6 e 10.15, verrà applicata una penale di 200,00 € per la prima ora di ritardo e 100,00 € per ogni ora successiva.

Qualora, in occasione della verifica periodica, l'Organo verificatore emettere un verbale con divieto all'uso dell'impianto, verrà applicata una penale di 150,00 € per ogni giorno di divieto all'uso e fino all'ottenimento del verbale favorevole al funzionamento. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto d'uso non sia dipeso dalla mancata esecuzione di interventi e/o lavori non di competenza del manutentore o non ancora autorizzati dal Committente pur in presenza di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.

Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti, verrà applicata una sanzione di 150,00 € per ogni giorno di mancata manutenzione e per ogni impianto; la

**ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO** – Unità Operativa Funzioni Tecniche

Tel.: 02 55035902 - Fax.: 02 55035900 - e-mail: ufftecn@policlinico.mi.it - Via Francesco Sforza n. 35 - 20122 MI LANO - Cod. Fisc. / Partita IVA: 04724150968



penale verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell'impianto dovesse prolungarsi per l'intera giornata (24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto.

Nel caso il fermo impianto sia causato per ragioni riconducibili alla mancata disponibilità di ricambi o componenti, che dovrebbero essere di pronta reperibilità da parte dell'impresa, che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, verrà applicata una penale di 150,00 € per ogni giorno di fermo, compresi i sabati ed i giorni festivi.

Nel caso in cui si riscontrasse il mancato rispetto della minima prestazione di mano d'opera, stabilita al punto 10.11, verrà applicata alla Ditta una penale di € 250,00/giorno per ogni persona assente dal servizio.

Nel caso in cui si verificassero ritardi nell'esecuzione di interventi concordati nelle modalità e nei tempi, a suo tempo affidati alla Ditta di manutenzione, sarà facoltà della Fondazione, applicare una penale del 2% dell'importo dei lavori, per ogni giorno di ritardo.

L'ammontare delle penalità verrà trattenuto sul pagamento successivo all'infrazione commessa.

Qualora le inadempienze di cui sopra si ripetessero in modo intollerabile o si verificassero gravi mancanze per negligenza, imprudenza, imperizia, ecc. la Fondazione potrà risolvere il contratto in danno prima della sua naturale scadenza ed affidare la manutenzione degli impianti ad altra Ditta. Tale risoluzione avverrà, senza alcuna formalità, con una semplice comunicazione scritta contenente le ragioni e/o motivazioni che hanno indotto il Committente alla risoluzione medesima. In tal caso la Ditta perderà il deposito cauzionale e dovrà rimborsare alla Fondazione tutti i danni e tutte le spese comunque derivanti dal provvedimento di risoluzione del contratto. Al riguardo la Fondazione si riserva anche il diritto di ritenuta di tutti gli importi che eventualmente si trovino in sue mani o siano, per qualsiasi titolo, a credito della Ditta.

#### ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia circa l'interpretazione del contratto d'appalto sarà competente il Foro di Milano.

#### ART 25 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'appaltatore non abbia omissis le normali cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione dei lavori non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati alla Stazione appaltante.

I danni che l'appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati per iscritto alla stazione appaltante entro tre giorni da quello dell'evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. La Direzione Lavori, non appena ricevuta la denuncia, procederà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 139 del D.P.R. 554/99.

Il compenso, purché la causa non sia imputabile alle parti e per casi eccezionali, sarà limitato all'importo dei lavori necessari per riparare i guasti, applicando ai lavori i prezzi di contratto, cioè i prezzi depurati del ribasso d'asta per la quota non costituente oneri per la sicurezza.

Spetta all'Appaltatore provare che il danno verificatosi sia dovuto esclusivamente all'eccezionalità dell'evento e dimostrare la diligenza avuta in corso d'opera perché non si verificasse il danno lamentato.



Pertanto l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti che dovessero rimanere inalterate sino a che non sia stato eseguito l'accertamento dei fatti.

Nessun compenso però sarà dovuto per danni prodotti da forza maggiore, quando essi siano imputabili anche alla negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali è tenuto a rispondere e che non abbiano osservato le regole d'arte o le prescrizioni della Direzione Lavori.

#### ART. 26 - ALLEGATI

Sono allegati al presente capitolato, facendone parte integrante e sostanziale:

- elenco prezzi;
- elenco impianti elevatori;
- Documento per la Prevenzione delle Interferenze tra le Imprese (D.U.V.R.I.) operanti nella Fondazione e le attività proprie della Fondazione stessa .